

DETERMINAZIONE DSAI/28/2021/GAS

ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DSAI/24/2021/GAS DI AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 6 settembre 2021

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 573/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2020/R/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i.;

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell’Autorità 26 marzo 2020, n. 5/2020 (di seguito: determinazione DIEU 5/2020);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 27 luglio 2021, DSAI/24/2021/gas (di seguito: determinazione DSAI/24/2021/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con la RQDG 14/19, l’Autorità ha regolato la qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo regolatorio 2014-2019 e imposto una serie di obblighi informativi in capo alle imprese distributrici del gas naturale, tra i quali quello di comunicare all’Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno (termine successivamente posticipato, con la determinazione DIEU 5/2020, per i dati relativi all’anno 2019, al 30 aprile 2020) i dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione (articolo 28) e i dati relativi alla qualità commerciale del servizio di distribuzione (articolo 64);
- successivamente alla scadenza di cui al precedente punto, la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità ha riscontrato il mancato invio dei dati relativi agli anni 2018 e 2019 da parte di alcune imprese distributrici di gas, tra cui Metema Gestioni S.r.l. (di seguito anche società) esercente sia attività di distribuzione di gas naturale che attività di distribuzione canalizzata di GPL e, pertanto, l’Autorità con deliberazione 573/2020/R/gas ne ha intimato l’invio da assolvere entro e non oltre il 29 gennaio 2021 tramite il sistema telematico dell’Autorità;
- con la medesima deliberazione 573/2020/R/gas l’Autorità ha, altresì, previsto che la mancata ottemperanza al predetto obbligo nel termine indicato avrebbe costituito presupposto per l’avvio di un’istruttoria volta all’adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- lo scrivente Direttore, avendo la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità riscontrato il mancato invio dei dati di cui all’articolo 28 della RQDG 14/19 relativi all’anno 2019 da parte di Metema Gestioni S.r.l. anche a seguito della deliberazione di intimazione 573/2020/R/gas, ha avviato con la determinazione DSAI/24/2021/gas un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti della medesima società;

- successivamente alla comunicazione della predetta determinazione DSAI/24/2021/gas, gli Uffici della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, anche a seguito della nota della società dell'11 agosto 2021 (acquisita con prot. Autorità 31585), si sono avveduti che la società aveva comunicato in data 7 ottobre 2020 – e pertanto prima dell'adozione della citata deliberazione 573/2020/R/gas – i dati di cui all'articolo 28 della RQDG 14/19 relativi all'anno 2019, con riferimento a tutti gli impianti di distribuzione di gas naturale e di distribuzione canalizzati di GPL gestiti dalla stessa alla data del 30 aprile 2020.

RITENUTO CHE:

- il procedimento sanzionatorio di cui alla determinazione DSAI/24/2021/gas sia stato avviato in assenza del presupposto del mancato adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 28 della RQDG 14/19, entro il termine del 29 gennaio 2021 previsto dalla deliberazione 573/2020/R/gas;
- sussistano, pertanto, i presupposti per procedere all'annullamento d'ufficio della determinazione DSAI/24/2021/gas.

DETERMINA

1. di annullare, per le ragioni di cui in motivazione, la determinazione DSAI/24/2021/gas di avvio di procedimento sanzionatorio nei confronti di Metema Gestioni S.r.l.;
2. di comunicare il presente provvedimento a Metema Gestioni S.r.l. (P. IVA 00886010438), mediante PEC all'indirizzo metema.gestioni@postecert.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 6 settembre 2021

Il Direttore
avv. Michele Passaro